

AS921 - REGIONE SICILIA - DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA

Roma, 29 marzo 2012

Presidente della Giunta della Regione Sicilia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende segnalare, ai sensi dell'articolo 21 della legge 287/90, i possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti da alcuni requisiti previsti dall'allegato alla deliberazione della Giunta della Regione Sicilia, n. 254, del 22 settembre 2011¹, riguardante l'approvazione delle *"Disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei CAA"*.

Alcuni operatori del settore hanno contestato l'eccessiva restrittività dei due seguenti requisiti, prescritti a livello regionale per la costituzione di un C.A.A. – Centro autorizzato di assistenza agricola (di seguito, CAA), contenuti nel paragrafo 3.2, alle lettere *a)* e *b)*, dell'allegato alla deliberazione in esame riguardanti l'obbligo di operare su tutte le nove province della Regione, nonché di assistere su mandato scritto almeno 10.000 imprese agricole.

A detta degli operatori segnalanti, tali requisiti determinerebbero un'ingiustificata barriera amministrativa per i CAA di minori dimensioni, dando origine ad un mercato protetto nel quale potrebbero operare soltanto quelli di dimensioni maggiori.

Al riguardo, si rileva che, nell'analizzare specificamente l'attività dei CAA, l'Autorità si è pronunciata più volte sulla normativa nazionale e regionale di riferimento, in alcune occasioni riscontrando previsioni restrittive della concorrenza.

A tal proposito, l'Autorità ha evidenziato² che, qualora sussistano esigenze di carattere generale che rendano opportuno limitare il numero di soggetti ammessi a costituire un CAA, tale limitazione dovrebbe essere effettuata basandosi su *"criteri oggettivi di selezione applicati a tutti gli operatori professionali (...) e a requisiti quali le sostanziali caratteristiche tecnico-professionali, i mezzi a disposizione, nonché un numero minimo di domande evase"*.

Alla luce dei richiamati principi generali, l'Autorità ritiene che i requisiti introdotti dalla normativa della Regione Sicilia in materia di CAA siano eccessivamente restrittivi e tali da provocare effetti anticoncorrenziali.

Codesta Regione ha giustificato tali requisiti in un'ottica di razionalizzazione dell'attività dei CAA, rappresentando che *"in molti casi, i CAA con poche sedi e scarsa diffusione nel territorio e con un numero esiguo di fascicoli gestiti, non hanno garantito negli anni passati standard organizzativi adeguati a garantire un servizio efficiente e non improvvisato alle aziende agricole e un rapporto puntuale con l'amministrazione regionale"*.

In casi analoghi a quello in esame, l'Autorità ha tuttavia rilevato che la previsione di requisiti particolarmente rigidi non solo può determinare una restrizione ingiustificata all'accesso al mercato, ma può al contempo favorire ingiustificatamente gli operatori già attivi nel settore attraverso la preventiva individuazione di specifiche prerogative unicamente o prevalentemente ad essi riferibili.

Nel caso di specie, la disposizione riguardante l'obbligo per i CAA di *"operare su tutte le nove province del territorio della Regione Sicilia"* appare distorsiva sotto il profilo concorrenziale, di fatto individuando in via preventiva esclusivamente nelle grandi organizzazioni del settore i soggetti che potranno richiedere il riconoscimento o che potranno continuare a svolgere la loro attività³, con conseguente esclusione dal mercato interessato degli operatori di minori dimensioni che non siano in grado, nonostante il loro elevato livello professionale, di operare su tutto il territorio regionale; d'altra parte, non può escludersi *a priori* che tali CAA siano in grado di svolgere efficacemente la loro attività anche al livello circoscritto di una singola provincia.

Tali valutazioni non possono che essere aggravate dall'ulteriore previsione relativa all'obbligo per i CAA di *"assistere su mandato scritto almeno 10.000 imprese agricole"*, che impone ai CAA la prestazione dell'assistenza ad un numero elevatissimo di aziende.

Nonostante le informazioni fornite al riguardo dalla Regione, non risulta comprensibile per quale motivo i CAA debbano rispondere ad un requisito talmente stringente da rendere estremamente difficoltoso, se non impossibile, l'accesso al settore interessato e, quindi, l'effettivo svolgimento dell'attività in questione anche da parte di altrettanto qualificati operatori. La previsione in esame, infatti, non appare garantire che i soggetti in grado di acquisire una clientela così

¹ [La citata delibera reca *"Nuove disposizioni per l'attuazione dell'art. 3 bis del D.Lgs. 15 maggio 1999, n. 165, introdotto dall'art. 4 del D.lgs. 15 giugno 2000, n. 188 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di autorizzazione e vigilanza dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)"*.]

² [Cfr. il parere AS200 dell'8 giugno 2000 in merito allo Schema di decreto legislativo recante *"Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)"*, in Boll. n. 21/00.]

³ [Tale requisito era infatti già contenuto nella precedente delibera del 2002.]

numerosa siano effettivamente in grado di offrire servizi adeguati, oltre che qualitativamente superiori rispetto ai Centri di assistenza titolari di un minor numero di mandati.

Come evidenziato dall'Autorità nel citato parere AS200 dell'8 giugno 2000, è certamente ragionevole utilizzare fra i criteri selettivi dei CAA quello del "*numero minimo di domande evase*", tuttavia tale criterio non può essere stabilito, come nel caso di specie, in assenza di alcuna obiettiva giustificazione e proporzionalità, peraltro più che triplicando quello precedentemente adottato dalla Regione, che ammontava a 3.000 imprese agricole.

Quest'ultima considerazione appare avvalorata anche dal fatto che non sussiste necessariamente un nesso di stretta simmetria tra il numero di fascicoli complessivamente gestiti dai singoli CAA e l'ammontare di contributi erogati, tenuto conto che ogni fascicolo aziendale è in grado di generare contributi variabili da poche centinaia di euro a decine di migliaia di euro; con la conseguenza che non è teoricamente possibile escludere che i CAA che gestiscono meno di 10.000 fascicoli risultino più efficienti dei Centri di maggiori dimensioni, movimentando rispetto a questi ultimi un quantitativo di contributi superiore.

Pertanto, in base a quanto sopra evidenziato, i requisiti previsti dalla citata delibera risultano restrittivi della concorrenza, configurandosi come ingiustificate barriere amministrative all'ingresso nel relativo mercato, in assenza di alcuna ragionevole e dimostrata esigenza di carattere generale.

L'Autorità auspica che le considerazioni svolte possano costituire un utile contributo ai fini della modifica della delibera in oggetto, con l'introduzione di requisiti ispirati a criteri maggiormente rispondenti ai principi della libera concorrenza.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella